

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

6/2025

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervé Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiario, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kistoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zaccà, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

LA VIOLENZA ECONOMICA NEL PERIMETRO DI TIPICITÀ DEL DELITTO DI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

di Emma Turetta

Muovendo dalla necessità di interpretare il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi in maniera conforme alla Convenzione di Istanbul, la Corte di cassazione ha riconosciuto rilevanza penale alle condotte di c.d. violenza economica ai sensi di tale delitto. Si tratta di una pronuncia contraddistinta da una comprensibile ratio di giustizia sostanziale, che deve essere tuttavia sottoposta a vaglio critico nella misura in cui opera un'interpretazione convenzionalmente conforme dell'art. 572 c.p. con effetti in malam partem, grazie alla quale vengono ricomprese nel perimetro di tipicità di quest'ultimo condotte tradizionalmente estranee allo stesso. Una scelta esegetica della Suprema Corte la cui legittimità dovrà essere valutata alla luce, per un verso, dell'intrinseco deficit di determinatezza che connota il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e, per altro verso, dell'effettiva portata degli obblighi di incriminazione sanciti dalla Convenzione di Istanbul.

SOMMARIO: 1. Il fatto e i motivi di ricorso dinanzi alla Suprema Corte. – 2. La nozione di “violenza economica” nel quadro sovranazionale e interno. – 3. La violenza economica quale “forma di manifestazione” del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nella più recente giurisprudenza di legittimità. – 4. I limiti dell'interpretazione convenzionalmente conforme *in malam partem* dell'art. 572 c.p. – La difficile individuazione della condotta *maltrattante*. – 6. Osservazioni conclusive.

1. Il fatto e i motivi di ricorso dinanzi alla Suprema Corte.

Con la sentenza in commento¹, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha riconosciuto la rilevanza penale delle condotte di “violenza economica” nell'alveo del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Tale pronuncia da una lato disvela una particolare sensibilità della Suprema Corte verso quelle forme di violenza domestica più subdole e difficili da riconoscere anche per chi le subisce, e dall'altro lato offre, più in generale, l'occasione per discorrere intorno ai limiti esibiti in termini legalitario-garantistici da interpretazioni conformi a fonti sovranazionali con effetti *in malam partem*, con particolare riferimento a reati connotati da un *deficit* di determinatezza, come per l'appunto il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da un soggetto condannato, in entrambi i gradi di merito, per il delitto di cui all'art. 572 c.p. ai danni

¹ Cass. pen., Sez. VI, 14 novembre 2024, n. 1268, con nota di G. PONTEPRINO, [Maltrattamenti contro familiari e conviventi: la rilevanza penale della “violenza economica”](#), in questa *Rivista*, 22 gennaio 2025.

della moglie, aggravato dalla presenza dei figli minorenni, per aver posto in essere – durante un arco temporale di quasi vent’anni – una serie di condotte vessatorie di varia natura (come, per esempio, violenza fisica, minacce di morte, umiliazioni sessuali, denigrazioni pubbliche, nonché controllo psicologico ed economico della partner).

Tra le censure sollevate dal ricorrente, merita particolare attenzione il motivo attinente alla rilevanza, in seno alla fattispecie *ex art. 572 c.p.*, delle condotte di c.d. violenza economica: secondo la ricostruzione dei fatti accolta dalla Corte d’Appello, l’imputato aveva ostacolato l’emancipazione finanziaria della moglie, negandole di intraprendere percorsi formativi e di trovare un impiego lavorativo, in virtù dell’esigenza di rimanere a casa ad accudire i figli. Tuttavia, quest’ultima, supposta esigenza non aveva impedito al marito di impiegare la moglie nella propria azienda come contabile, senza corrisponderle alcuna retribuzione. Inoltre, nel momento in cui la coniuge aveva trovato un’occupazione lavorativa, l’imputato l’aveva costantemente ostacolata, sottoponendola ad un controllo degli spostamenti anche tramite l’installazione di una telecamera sul perimetro dell’abitazione, chiamandola incessantemente, seguendola e persino denigrandola davanti a colleghi e clienti. A questo riguardo, la difesa dell’imputato sosteneva, invece, che la scelta della donna di non lavorare e di dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia rappresentasse il frutto di una sua libera decisione, rientrando nella normale dialettica dei rapporti tra coniugi, facendo affidamento sul mantenimento del marito.

La Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso concernente la violenza economica, ritenendo che le argomentazioni esposte dal ricorrente costituissero il frutto di una lettura riduttiva e parcellizzata delle risultanze probatorie e, soprattutto, fossero distoniche rispetto agli approdi della più recente giurisprudenza di legittimità in materia.

Richiamandosi ad alcune sue recenti decisioni², il giudice di legittimità ha affermato il principio di diritto, secondo cui «l’impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente costituisce una circostanza tale da integrare una forma di ‘violenza economica’, riconducibile alla fattispecie incriminatrice in esame quando i correlati comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise da entrambi i coniugi, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica».

A sostegno dell’interpretazione proposta, vengono poi richiamate le principali fonti sovranazionali dedicate al contrasto della violenza contro le donne: *in primis*, la Convenzione di Istanbul del 2011³, ratificata dall’Italia con la l. 27 giugno 2013, n. 77, in virtù della quale l’espressione «violenza nei confronti delle donne» esprime «una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul

² Cass. pen., Sez. VI, 29 settembre 2015, n. 4390 e *id.*, 20 ottobre 2022, n. 6937; per un’analisi del *dictum* di tali arresti, v. il par. 3 del presente contributo.

³ Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o *economica*, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata»⁴; *in secundis*, la Direttiva 2012/29/UE⁵, secondo cui la violenza di genere e la violenza nelle “relazioni strette” sono suscettibili di provocare danni economici alla vittima⁶; infine, la Direttiva 2024/1385/UE “sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica”⁷, che ribadisce la necessità di considerare il controllo economico come una forma di violenza domestica, chiedendo agli Stati di tenere conto che le vittime di violenza domestica potrebbero non avere accesso alle proprie risorse finanziarie⁸.

In linea con l’interpretazione sopra ricordata, la Cassazione ha ravvisato, nelle condotte dell’imputato, l’imposizione di un sistema di *potere asimmetrico* all’interno del nucleo familiare, di cui la componente economico-patrimoniale rappresentava un profilo di particolare rilievo, in quanto costituiva oggetto di una decisione unilateralmente assunta dal partner economicamente forte, anche per il tramite del ricorso a forme di manipolazione e di pressione psicologica sulla coniuge. Il discrimine tra una lite coniugale e un comportamento penalmente rilevante risiede dunque nell’esistenza di una relazione di potere squilibrata, al cui interno uno dei coniugi impone all’altro le proprie decisioni senza possibilità di confronto e senza rispetto per la sua libertà individuale: tale forma di sopraffazione, anche in assenza di violenza fisica, costituisce – ad avviso del Supremo Collegio – una grave lesione della dignità della vittima e giustifica l’inquadramento della condotta nell’ambito dell’art. 572 c.p.

2. La nozione di “violenza economica” nel quadro sovranazionale e nazionale.

La “violenza economica” è un concetto di introduzione più recente rispetto alle altre forme – fisica, sessuale e psicologica – in cui può esplicarsi la violenza domestica⁹: come anticipato, infatti, il suo primo riconoscimento ufficiale si rinviene nella Convenzione di Istanbul del 2011¹⁰, la quale, all’art. 3, include nella nozione di “violenza

⁴ Così, art. 3, lett. a), della Convenzione di Istanbul.

⁵ La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, è stata attuata con d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

⁶ In questi termini, v. i *Considerando* nn. 17 e 18 della Direttiva.

⁷ La Direttiva 2024/1385/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 giugno 2027.

⁸ Così, il *Considerando* n. 32 della Direttiva.

⁹ Così, I. PELLIZZONE, *La violenza economica contro le donne*, in *Dir. di difesa*, n. 3/2021, p. 569.

¹⁰ La Convenzione di Istanbul contiene un elenco di misure di carattere preventivo, repressivo e di protezione contro la violenza nei confronti delle donne – dalla criminalizzazione dei comportamenti lesivi della dignità della donna (su cui si dirà *ultra*) all’obbligo di adottare delle politiche che consentano di sradicare gli stereotipi di genere – e impone obblighi di *due diligence* in capo agli Stati firmatari, recepiti in gran parte della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Sulla Convenzione di Istanbul, in generale, v. A. THIENE - F. ZANOVELLO, *Le sfide della Convenzione di Istanbul nel contrasto alla violenza di genere*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, n. 27/2024, p. 3 ss.. Con specifico riguardo ai profili

domestica” “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o *economica* che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner”¹¹.

Una tale estesa definizione, recepita dalla giurisprudenza della Corte EDU¹² nonché dalle fonti euro-unitarie¹³ (pure richiamate dalla sentenza in commento), riflette la consapevolezza – da tempo maturata nella dottrina criminologica – che la violenza domestica non si esaurisce nelle sole manifestazioni più eclatanti e visibili, come le aggressioni fisiche e gli abusi sessuali, ma si realizza frequentemente tramite dinamiche più sottili e insidiose¹⁴: invero, le condotte di violenza psicologica ed economica, non lasciando segni immediatamente visibili “sul corpo”¹⁵, risultano difficili da riconoscere per la stessa persona offesa, la quale può essere portata a tollerarle ovvero a misconoscerle, a causa dell’influenza esercitata da resistenti stereotipi sociali e culturali che legittimano modelli relazionali improntati alla subalternità e alla dipendenza di un soggetto rispetto ad un altro¹⁶; per tale ragione, nella prassi giudiziaria, tali condotte tendono ad essere “minimizzate”, venendo riconosciute soltanto laddove assumano un ruolo complementare ed integrativo rispetto alle aggressioni fisiche¹⁷. In questo contesto, il riferimento esplicito della Convenzione agli abusi di natura psicologica ed economica

penali della Convenzione v., per esempio, G. BATTARINO, *Note sull’attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Dir. pen. cont.*, 2 ottobre 2013, p. 8-13; S. BRASCHI, *La nozione di “violenza domestica” fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, in *DisCrimen*, 3 luglio 2023; T. VITARELLI – E. LA ROSA, *L’attuazione della Convenzione di Istanbul nell’ordinamento italiano: profili di rilevanza penale*, in *Ord. int. dir. umani*, 2019.

¹¹ In tal modo, distanziandosi dagli altri atti vigenti a livello universale, la Convenzione di Istanbul si astiene dall’inquadrare tale fenomeno all’interno della violenza di genere e accosta, in un’unica nozione *gender-neutral*, la violenza domestica realizzata nei confronti di donne, uomini e minori; cionondimeno, nella consapevolezza della maggiore vulnerabilità delle persone di genere femminile, la Convenzione afferma la necessità di prestare “particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere”, anche tramite la “promozione di programmi finalizzati a realizzare il principio della parità di genere”; così, S. BRASCHI, *La nozione di “violenza domestica” fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, cit., p. 21.

¹² Anche nella prospettiva dei giudici di Strasburgo, il fenomeno della violenza domestica non è circoscritto alla sola violenza fisica, ma comprende, tra l’altro, la violenza psicologica e le molestie (v. Corte EDU, Buturugă c. Romania, 11 febbraio 2020, n. 56867/15, § 74), le minacce (v. Tunikova e altri c. Russia, 14 dicembre 2021, n. 55974/16, § 119), nonché la paura di ulteriori aggressioni (v. Eremia c. Repubblica di Moldavia, 28 maggio 2013, n. 3564/11, § 54; TM e CM c. Repubblica di Moldavia, 2 gennaio 2014, n. 26608/11, § 41; Volodina c. Russia, 9 luglio 2019, n. 41261/17, § 75).

¹³ Il riferimento è alle già citate Direttive 2012/29/UE e 2024/1385/UE.

¹⁴ Nella letteratura criminologica, v. tra tutti, A. BONECHI - F. TANI, *Le ferite invisibili: l’abuso psicologico nelle relazioni di coppia*, in *Psicologia clinica dello sviluppo. Riv. quad.*, n. 3/2011, p. 491 ss.

¹⁵ Così, A. BONECHI - F. TANI, *Le ferite invisibili: l’abuso psicologico nelle relazioni di coppia*, cit., p. 502, che osservano che “mentre l’abuso sessuale o quello fisico lasciano delle tracce evidenti, l’abuso psicologico non lascia segni osservabili, tanto che alcuni autori parlano a questo riguardo di ‘ferite invisibili’”.

¹⁶ Tra gli stereotipi di genere in cui si radica la violenza economica, E. DI BELLA, *La violenza economica*, 2023, p. 5, disponibile in <https://www.istat.it/it/files/2023/12/di-Bella-GEner2023.pdf>, menziona, ad esempio, i seguenti: “le donne non sono capaci di gestire il denaro o non dovrebbero preoccuparsi delle questioni finanziarie”; “spetta all’uomo la gestione unilaterale delle risorse [della famiglia]”; “le donne sono meno interessate alle questioni finanziarie rispetto agli uomini”.

¹⁷ Così, M.A. ARTESE, *Il riconoscimento della violenza psicologica e forme di tutela in sede penale*, in *AIAF*, n. 1/2025, p. 45.

permette, per un verso, di riconoscere agli stessi dignità pari alla violenza fisica, rispetto alla quale possono produrre effetti finanche più profondi e duraturi¹⁸ e, per altro verso, di valorizzarne le rispettive peculiarità strutturali e criminologiche.

Con specifico riferimento alla violenza economica, che maggiormente interessa in questa sede, in assenza di una definizione normativa, può affermarsi che essa si manifesta nel controllo e nella limitazione delle risorse finanziarie della vittima¹⁹ sì da mortificarne la dignità ed instaurare una condizione di dipendenza dal partner economicamente forte²⁰. Una tale condizione di subordinazione “materiale” rappresenta la cifra distintiva della violenza economica, in quanto chi la subisce, pur potendo acquisire consapevolezza della propria condizione, può non essere indotto a reagire per timore di non riuscire a sostentarsi autonomamente²¹. Più in particolare, l’abuso economico può esprimersi in tre forme principali²²: controllare l’accesso della vittima alle risorse finanziarie (c.d. controllo economico); sabotarne la possibilità di ottenere un

¹⁸ Così, A. BONECHI - F. TANI, *Le ferite invisibili: l’abuso psicologico nelle relazioni di coppia*, cit., p. 502-503, che evidenziano che, secondo numerose ricerche, le vittime di abuso psicologico manifestano sovente bassa autostima, sintomi depressivi e stati d’ansia. Infatti, l’umiliazione costante da parte del partner, la negazione della legittimità delle proprie emozioni, la privazione dell’autonomia decisionale e l’induzione del senso di colpa determinano sentimenti di inadeguatezza, insicurezza e vergogna, con conseguenze psicologiche durature. In certi casi, l’abuso psicologico può finanche incidere anche sulla sfera fisica, provocando disturbi psicosomatici come gastriti, ulcere, variazioni di peso e un generale indebolimento del sistema immunitario. In alcuni casi, le vittime ricorrono a comportamenti autolesivi, come l’abuso di alcol o sostanze, nel tentativo di far fronte allo stress costante. Alcuni studi sottolineano inoltre che le conseguenze dell’abuso psicologico possono essere più gravi e persistenti di quelle derivanti dalla violenza fisica, generando uno stato prolungato di paura e terrore.

¹⁹ Nonostante, come si è evidenziato, la Convenzione di Istanbul adotti una definizione *gender-neutral* di violenza domestica, nel presente contributo si impiegherà il genere femminile per riferirsi alla parte della coppia che subisce violenza economica, atteso che le donne ne sono più frequentemente vittime: v. ad esempio, Surviving Economic Abuse (SEA), *Economic Abuse. A Global Perspective*, 2022, p. 38, che evidenzia come le donne nelle relazioni eterosessuali siano colpite in modo sproporzionato dalla violenza economica; v. anche Fundamental Rights Agency (FRA), *Violence against Women: An EU-wide survey – Main results report*, 2014, secondo cui – riportando i risultati di un sondaggio sulla violenza contro le donne, condotto nel 2014 negli Stati membri dell’Unione Europea – il 12% delle donne ha subito, ad opera di un partner, abusi che hanno comportato anche violenza economica a partire dall’età di 15 anni.

²⁰ Di significativo rilievo la definizione fornita dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), secondo cui la violenza economica è “qualsiasi atto o comportamento che provochi un danno economico a un individuo. La violenza economica può assumere la forma, ad esempio, di danni alla proprietà, limitazione dell’accesso alle risorse finanziarie, all’istruzione o al mercato del lavoro, o mancato rispetto di responsabilità economiche, come gli alimenti” (v. EIGE, *Glossary of Definitions of Rape, Femicide and Intimate Partner Violence*, Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2017).

²¹ Ad esempio, le vittime di violenza economica affrontano ostacoli significativi nel tentativo di emanciparsi dall’abuso, poiché la dipendenza dal reddito familiare e la precarietà lavorativa ne amplificano la vulnerabilità e il senso di sfiducia: paradossalmente, mentre un’*escalation* di violenza fisica, sessuale o psicologica può talvolta spingere la vittima a reagire, un’accentuata violenza economica tende a ridurre le possibilità di risposta. Così, I. PELLIZZONE, *La violenza economica contro le donne*, cit., p. 572.

²² Tale categorizzazione è stata sviluppata per la prima volta, nella psicologia sociale, da A.E. ADAMS, C.M. SULLIVAN, D. BYBEE, M. R. GREESON, *Development of the Scale of Economic Abuse*, in *Violence Against Women*, n. 5/2008, p. 563-588, che, sulla base di dati empirici, hanno elaborato la “Scale of Economic Abuse” (SEA) per misurare il livello di abuso economico.

impiego (c.d. sabotaggio lavorativo); approfittare della sua situazione economico-finanziaria a proprio vantaggio (c.d. sfruttamento economico)²³. Nella dottrina costituzionalistica, si è peraltro osservato come la matrice della violenza economica risieda nella mancata o parziale attuazione dei diritti costituzionali delle donne e, in particolare, del diritto al lavoro, alla proprietà ed alla parità in famiglia²⁴.

Peraltro, la Convenzione di Istanbul, pur riconoscendo la pluralità di volti della violenza domestica, ha optato per limitare – con un condivisibile approccio ispirato a principi di sussidiarietà ed *extrema ratio* - gli obblighi di incriminazione alle più gravi forme in cui essa si estrinseca; e in quest’ottica ha reso oggetto di *positive obligations* in capo agli Stati firmatari, oltre alle condotte di violenza fisica (art. 32), quelle sole forme di violenza psicologica realizzate tramite comportamenti minacciosi e costringenti (art. 33)²⁵. Con riguardo alle altre forme di violenza, come quella economica, la Convenzione di Istanbul si limita a prevedere misure di carattere extra-penale, nella consapevolezza che, per contrastare l’instaurarsi e il perpetrarsi di relazioni di potere all’interno delle mura domestiche, è anzitutto essenziale decostruire gli stereotipi che rendono “normale” tale condizione nella prospettiva della vittima, nonché fornire a quest’ultima gli strumenti materiali per emanciparsi economicamente dal partner²⁶. Coerentemente, l’art. 18, co. 3, della Convenzione prevede, come obbligo generale per gli Stati aderenti, quello di adottare misure che “mirino ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza economica delle vittime di violenze”²⁷.

In attuazione della Convenzione di Istanbul, il legislatore ha cercato, sia pure in modo sporadico, di contrastare su più fronti la violenza economica, senza peraltro

²³ Così, A.M. STYLIANOU, *Economic Abuse Experiences and Depressive Symptoms among Victims of Intimate Partner Violence*, in *Journal of Family Violence*, n. 5/2018, p. 381-392.

²⁴ Così, I. PELLIZZONE, *La violenza economica contro le donne*, cit., p. 570, la quale, a questo proposito, osserva che il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 30 Cost.) ha ricevuto attuazione soltanto con l’importante, ma tardiva, riforma del diritto di famiglia avvenuta con la l. 19 maggio 1975, n. 151, che ha formalmente equiparato moglie e marito nella gestione economico-patrimoniale della famiglia, riconoscendo valore al lavoro casalingo.

²⁵ L’art. 33, rubricato “Violenza psicologica”, afferma che “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l’integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce”. In proposito, S. BRASCHI, *La nozione di “violenza domestica” fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, cit., p. 19, osserva che la Convenzione di Istanbul ha lasciato alla discrezionalità dei singoli Stati la scelta se incriminare anche le condotte umilianti o altrimenti lesive dell’integrità morale della vittima.

²⁶ Come evidenziato nella Relazione esplicativa alla Convenzione di Istanbul, l’emancipazione economica della donna costituisce un elemento centrale nella strategia di prevenzione della violenza domestica: indi, si raccomanda agli Stati l’adozione di misure che facilitino, per le vittime di violenza domestica, l’accesso al lavoro, alla formazione professionale e all’istruzione, così da fornire alle stesse degli strumenti concreti per interrompere relazioni fondate sulla dipendenza economica e materiale dal partner abusante; cfr. COUNCIL OF EUROPE, *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, Istanbul, 11 May 2011, CETS No. 210, paras. 43 and 64-65, disponibile in: <https://rm.coe.int/16800d383a>.

²⁷ Ed infatti, come si legge nella *Relazione esplicativa* della Convenzione, è necessario «instillare nelle vittime un senso di controllo sulla propria vita il che, in molti casi, include un lavoro sulla sicurezza finanziaria, in particolare sull’indipendenza economica rispetto all’autore delle violenze».

fornirne una definizione: per esempio, nella normativa in materia di immigrazione, l'art. 18-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto con d.l. 14 agosto 2013, n. 93, ha istituito un *permesso di soggiorno umanitario* per le vittime di violenza domestica, attribuendo esplicita rilevanza anche ai casi di violenza economica²⁸; con riferimento invece al processo civile, la riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), dando seguito alle sollecitazioni di cui al primo rapporto Grevio sull'Italia del 2020²⁹, ha coniato un binario processuale privilegiato per le vittime di violenza domestica, contraddistinto, tra le altre cose, da un'accentuazione dei poteri istruttori del giudice³⁰, anche allo scopo di garantire, per le ipotesi di violenza economica, l'emersione delle effettive disponibilità economico-patrimoniali del partner abusante³¹; con riguardo poi al processo penale, va segnalata l'introduzione, ad opera del d.lgs. n. 212/2015³², dell'art. 90-*quater* c.p.p., il quale, ai fini del riconoscimento della "condizione di particolare vulnerabilità", valorizza, come indice riferibile alle caratteristiche della persona offesa, anche la sussistenza di "un rapporto di dipendenza affettiva, psicologica o economica" della vittima rispetto all'autore del reato³³.

Nel diritto penale sostanziale risulta invece espressamente incriminata soltanto quella forma "qualificata" di violenza economica costituita dalla "violazione degli obblighi di assistenza familiare" ai sensi dell'art. 570 c.p., il cui trattamento sanzionatorio si applica, in forza del successivo art. 570-bis c.p., anche al coniuge separato o divorziato.

Ebbene, come anticipato, la pronuncia in nota – che si pone nel solco di un indirizzo già affermatosi in seno alla VI Sezione della Corte di Cassazione – innova in certa misura questo quadro normativo, nella misura in cui riconosce la possibile rilevanza penale di condotte di violenza economica quale modalità di integrazione del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.

²⁸ Precisamente, il nuovo art. 18-bis prevede la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno umanitario per stranieri vittime di violenza domestica nelle ipotesi in cui il Questore ritenga sussistente un «concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio»; per approfondire, v., per esempio, V. MONTAGNESE, *Nuovi strumenti a tutela delle donne migranti vittime di violenza. Le modifiche introdotte al d.lgs. 286/1998 sulla base delle indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa. Analisi comparativa con il modello statunitense*, in *Dir. imm. citt.*, 2014, n. 3/2014, p. 81-96.

²⁹ L'andamento dell'attuazione della Convenzione è monitorato da un organismo indipendente del Consiglio di Europa, la Commissione Grevio, deputata a valutare le misure legislative e politiche assunte degli Stati firmatari nonché ad inviare ai governi specifiche raccomandazioni affinché vengano attuate più adeguate misure di contrasto alla violenza laddove le stesse risultino carenti.

³⁰ Sul punto, v., *amplius*, A. NASCOSI, *La tutela delle vittime di violenza domestica o di genere nel processo civile*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, n. 27/2024, p. 81-100.

³¹ Così, C. IRTI, *Violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, n. 1/2023, p. 225.

³² Il d.lgs. costituisce attuazione della Direttiva 2012/29/UE, che ha imposto agli Stati membri di adottare norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

³³ Per un'analisi critica del rapporto tra tutela delle vittime vulnerabili e diritto penale, v., per tutti, M. VENTUROLI, *La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria "a geometria variabile" del diritto penale*, in *Riv. it. med. leg.*, n. 2/2018, p. 553 ss., che sottolinea come la definizione di "particolare vulnerabilità" recata dall'art. 90-*quater* c.p.p. delinea una categoria oltremodo elastica che rimette alla sensibilità dei giudici il compito di individuare quali persone offese siano in concreto bisognose di specifiche forme di protezione.

3. La violenza economica quale forma di realizzazione del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nella più recente giurisprudenza di legittimità.

Con la ratifica della Convenzione di Istanbul³⁴, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è stato individuato dal legislatore italiano quale sede ideale per il contrasto della violenza domestica: di conseguenza, esso ha costituito oggetto di alcune riforme, per lo più a carattere emergenziale, che hanno inciso segnatamente sulla dimensione sanzionatoria del reato³⁵ e sul relativo apparato di circostanze aggravanti³⁶, nonché sulla disciplina processuale dello stesso³⁷, senza comunque modificare la condotta tipica³⁸.

³⁴ Relativamente all'incidenza della Convenzione di Istanbul sul diritto penale sostanziale, v. C. LEOTTA, voce *Femminicidio*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2014, p. 248 ss.; T. VITARELLI, *Violenza contro le donne e bulimia repressiva*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, n. 3/2020, p. 462 ss..

³⁵ L'apparato sanzionatorio del delitto in esame - dapprima inciso dalla l. 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione di Lanzarote mediante l'innalzamento della pena edittale tanto nel minimo quanto nel massimo (passati rispettivamente a 2 ed a 6 anni di reclusione) - è stato ulteriormente inasprito dalla l. 19 luglio 2019, n. 69, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", c.d. "Codice Rosso", che ha innalzato sia il minimo che il massimo edittale, passati rispettivamente a 3 e a 7 anni di reclusione.

³⁶ Trattasi, in particolare, dell'aggravante speciale (ad effetto speciale) di cui al comma 2, che prevede un aumento di pena "fino alla metà" laddove il fatto sia commesso "in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi"; l'introduzione dell'aggravante, avvenuta ad opera della legge n. 69/2019, ha comportato la contestuale estromissione, dall'art. 61, n. 11-*quinquies*, c.p., del riferimento all'art. 572 c.p., precedentemente introdotto dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del d.l. n. 93/2013 "sul femminicidio"; com'è stato sottolineato da E. LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione "a caldo" sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con in l. n. 119/13, in tema di "femminicidio"*, in *Dir. pen. cont.*, 12 dicembre 2013, p. 7, il riconoscimento di detta aggravante può portare ad applicare una pena finanche superiore a quella dell'omicidio preterintenzionale.

³⁷ Sotto questo profilo, il d.l. sul "femminicidio", n. 93/2013, convertito con l. n. 119/2013, ha infatti introdotto, col fine di contrastare la violenza di genere, una sorta di regime processuale differenziato in relazione ai delitti di cui agli artt. 572 c.p. e 612-*bis* c.p.; per tali fattispecie, è stata inserita la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c.p.p. e sono stati ampliati i diritti della persona offesa nel caso di reati posti in essere con violenza alla persona, stabilendo l'obbligo di notifica della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. Per approfondire, v., per esempio, G. PAVICH, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardanti i delitti in danno di soggetti deboli*, in *Dir. pen. cont.*, 24 settembre 2013.

³⁸ Sul punto, cfr. A. ROIATI, *La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Tra interventi di riforma, incertezze interpretative e prospettive 'de iure condendo'*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, n. 4/2022, p. 190, secondo cui a questo significativo inasprimento della risposta punitiva – giustificato dalla necessità di porre la fattispecie al centro del contrasto a forme particolarmente odiose di violenza – non ha fatto seguito una pari capacità di incidere sui punti maggiormente controversi in riferimento alla descrizione del fatto tipico e, segnatamente, l'individuazione dei soggetti attivi e passivi della fattispecie (la locuzione "persona della famiglia") e il significato da attribuire al termine "maltrattare"; M. VENTUROLI, *La "centralizzazione" della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, in *Arch. Pen.*, n. 2/2021, p. 30, inquadra l'apparato sanzionatorio in esame come il prodotto esemplare di una legislazione c.d. vittimocentrica, nell'ambito della quale la sanzione penale diviene uno strumento *comunicativo* diretto ad

Dal canto suo, la giurisprudenza è giunta poi, ad opera di un fondamentale arresto delle Sezioni Unite del 2016³⁹, a riconoscere come vincolante l'ampia nozione di violenza di genere accolta dalla Convenzione di Istanbul, che parifica la violenza fisica a quella psicologica ed economica. Precisamente, le S.U. hanno riconosciuto che "l'espressione 'delitti commessi con violenza alla persona', adoperata dal legislatore in sede di conversione del d.l. n. 93/2013, rinvia ad una fattispecie molto più ampia rispetto a quella del reato di maltrattamenti in famiglia originariamente previsto e deve pertanto essere intesa in senso estensivo, comprensiva di tutte le violenze di genere e quindi anche di quella che non si estrinsechi in atti di violenza fisica ma riguardi anche la violenza psicologica, emotiva o che si realizzi soltanto con le minacce".

Se taluno ha osservato come siffatta chiave di lettura possa rilevare soltanto nella limitata prospettiva della disciplina processualistica relativa alla tutela delle vittime di violenza di genere senza poter influire sulla nozione di violenza accolta nel diritto penale sostanziale⁴⁰, la sentenza ha tuttavia posto le basi, nel diritto vivente, per la possibilità di attribuire valore, in seno al delitto di maltrattamenti, a condotte di violenza economica con cui il partner economicamente forte accentri su di sé la gestione patrimoniale della famiglia, impedisca alla compagna di raggiungere una propria indipendenza lavorativa o eserciti un controllo sulla gestione di beni e denaro da parte della stessa.

Dopo la succitata pronuncia delle S.U. del 2016, la Suprema Corte ha infatti riconosciuto che, alla luce della Convenzione di Istanbul, è inammissibile l'interpretazione limitativa e ridimensionante tesa a confinare il reato di cui al 572 c.p. ai soli casi in cui vi siano continuative forme di violenza fisica, omettendo di riconoscere rilievo ad altre forme di violenza, meno visibili, come quella psicologica ed economica.

assecondare "un bisogno emotivo di pena" proveniente dalla società; in questo contesto, le pene, "di inaudita severità", divengono "una sorta di 'ansiolitico' che il legislatore tende a sovradosare nella speranza di rendere più certa la sedazione sociale perseguita".

³⁹ Il riferimento è Cass. pen., S.U., 29 gennaio 2016, n. 10959, Fossati (con note di M.C. AMOROSO, *La nozione di delitti commessi con violenza alla persona*, cit., p. 3714 ss.; C. BRESSANELLI, *La "violenza di genere" fa ingresso nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite chiariscono l'ambito di applicazione dell'art. 408, co. 3-bis c.p.p.*), in *Dir. pen. cont.*, 21 giugno 2016; S. MICHELAGNOLI, *L'espressione "delitti commessi con violenza alla persona" al vaglio delle Sezioni Unite: rileva anche la violenza psicologica*, in *Dir. pen. proc.*, n. 2/2016, p. 1063 ss.; P. PIRAS, *L'espressione "violenza alla persona" e il suo significato. La parola è rimessa alle Sezioni unite*, in *Dir. giust.*, n. 30/2015, p. 4 ss., 4; G. SCHENA, *Il concetto progressivo di violenza alla persona e tutela informativa della persona offesa*, in Cass. pen., n. 4/2017, p. 1522 ss.), chiamate a stabilire se, nella categoria dei "reati commessi con violenza alla persona" ai fini dell'obbligo di avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione ex art. 408, co. 3-bis, c.p.p., rientri anche il reato di atti persecutori, la cui condotta tipica – come noto – ben può essere realizzata anche tramite minacce e/o azioni non definibili come "violente" in senso stretto; un'esatta individuazione dell'operatività di tale obbligo è di essenziale rilevanza in quanto la sua violazione, determinando la violazione del contraddittorio, è causa di nullità ex art. 127, co. 5, c.p.p., del decreto di archiviazione emesso *de plano*, impugnabile con ricorso per cassazione; sul punto, v. M.C. AMOROSO, *La nozione di delitti commessi con violenza alla persona*, cit., p. 3715.

⁴⁰ In tal senso, v. G. DE SIMONE, *Il concetto di violenza nel sistema penale tra diritto interno e dimensione sovranazionale*, in *Arch. pen.*, n. 3/2024, p. 15, secondo cui l'applicazione di una tale estesa nozione di "violenza alle persone" anche alle fattispecie sostanziali porterebbe ad un'obliterazione della distinzione tra *violenza* e *minaccia*, «che pure fa parte da tempo memorabile del bagaglio concettuale del penalista e che [...] è sistematicamente richiamata nelle fattispecie incriminatrici di parte speciale».

D'altra parte, "è stata proprio la lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata del delitto in esame ad aver evitato l'obbligo dello Stato di adeguare l'ordinamento alla Convenzione di Istanbul per perseguire la violenza nei confronti delle donne in un contesto familiare"⁴¹.

Occorre ora passare in rassegna le (al momento, poche) sentenze del giudice di legittimità, che hanno riconosciuto le condotte di violenza economica, muovendo dalla suddetta prospettiva convenzionalmente orientata: si tratta di un'analisi che risulta opportuna per stabilire se, pur nella diversità della casistica affrontata⁴², sia tuttavia possibile evincere da tali sentenze le condizioni in presenza delle quali siffatte condotte possano essere valorizzate ai fini dell'integrazione del delitto di maltrattamenti.

Cominciando dalla pronuncia in nota, essa, mostrando di valorizzare gli effetti prodotti sulla vittima dalla violenza economica, afferma che quest'ultima – nella specie, integrata dal fatto di impedire alla persona offesa di raggiungere una propria indipendenza economica – assume rilievo *ex art. 572 c.p.* "laddove produca uno *stato di prostrazione psico-fisica* nella vittima". Del pari, un arresto del 2023⁴³ riconosce la rilevanza della condotta di "imposizione di una condotta di vita familiare fortemente influenzata al 'risparmio domestico'" là dove essa sia "accompagnata da un controllo spasmodico del coniuge tale da sconfinare in un vero e proprio regime che causi alla persona offesa uno *stato di ansia e frustrazione*"⁴⁴. In un altro recente arresto⁴⁵, invece, l'accento sembra spostarsi sulla *pregnanza* della violenza economica, che deve assurgere ad un vero e proprio rapporto di soggezione e limitazione della libertà della partner economicamente debole, senza che assuma rilevanza l'effettiva produzione di uno stato di prostrazione o soggezione in quest'ultima⁴⁶. Infine, una prospettiva più restrittiva è adottata da un

⁴¹ Così, Cass. pen., Sez. VI, 22 aprile 2022, n. 19847. La sentenza richiama anche il primo Rapporto Grevio del 13 gennaio 2020 sull'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia, che, presentato a legislazione sostanzialmente invariata sul punto (visto che l'art. 572 c.p., aldilà di specifici interventi, nella descrizione della condotta risale al 1930), «ha valutato positivamente che la violenza domestica, la cui definizione e descrizione non compare nel codice penale, sia intesa, in linea con le norme convenzionali ratificate, come l'insieme di comportamenti vessatori che, pur singolarmente considerati, possono anche non costituire reato, senza dunque richiedere la reiterazione di atti di violenza». Sulla necessità di una interpretazione evolutiva del delitto di maltrattamenti alla luce delle indicazioni sovranazionali, v. anche Cass. pen., Sez. VI, 27 settembre 2024, n. 39554.

⁴² Come si vedrà, la casistica di violenza economica affrontata finora dalla S.C. può essere sintetizzata come segue: impedire alla partner di raggiungere una propria indipendenza lavorativa ed economica; privarla delle sue disponibilità finanziarie; imporre contro la sua volontà un regime di vita improntato ad un rigoroso risparmio.

⁴³ Cass. pen., Sez. VI, 20 ottobre 2022, n. 6937.

⁴⁴ Nella specie, la persona offesa aveva riferito, quali comportamenti imposti dal marito, quello di usare solo due strappi di carta igienica per volta, di conservare per rimpiegarla l'acqua utilizzata per il lavaggio del viso o per la doccia all'interno di una bacinella, quello di farsi la doccia una sola volta alla settimana; tali atteggiamenti erano accompagnati da frasi denigratorie e mortificanti che avevano trasformato la persona offesa, in precedenza una donna solare e aperta, in una persona chiusa e umiliata.

⁴⁵ Cass. pen., Sez. VI, n. 39554/2024.

⁴⁶ Dopo aver richiamato l'esigenza di valorizzare, ai fini dell'integrazione del delitto in esame, «tutte le componenti in cui si esprime la violenza, soprattutto quella psicologica ed economica», la Cassazione censura gli argomenti difensivi tesi ad evidenziare l'assenza di prove della condizione di totale soggezione

arresto del 2016⁴⁷, il quale, oltre a non richiamare l'esigenza di una interpretazione convenzionalmente conforme, pare valorizzare la violenza economica (nella specie, integrata dal fatto di privare la partner delle disponibilità economiche necessarie a sostentarsi, salva la possibilità di compiere modesti pagamenti presso supermercati e negozi alimentari) soltanto nella misura in cui essa si salda con altre accertate condotte maltrattanti⁴⁸.

Così chiarito lo stato del diritto vivente, si ritiene opportuno sottoporre a vaglio critico l'indirizzo ermeneutico ribadito nella sentenza in nota, con cui si afferma, peraltro con una certa disinvoltura, l'esigenza di un'interpretazione convenzionalmente conforme del delitto di cui all'art. 572 c.p., al fine di valorizzare anche condotte di c.d. violenza economica quale modalità di integrazione del fatto tipico. Va osservato, da questo punto di vista, che la VI Sezione della Corte di Cassazione si è fatta recentemente portatrice, in relazione ai reati commessi dalle vittime di tratta, di un'altra significativa interpretazione conforme alle fonti sovranazionali⁴⁹: il dato comune ai due recenti arresti è senz'altro una spiccata sensibilità al rispetto delle direttrici sovranazionali in materia di tutela delle vittime – di tratta, in un caso, e di violenza domestica, nell'altro –; con la differenza tuttavia che solo nella prima ipotesi l'effetto dell'interpretazione giurisprudenziale, tesa ad ammettere l'operatività della scriminante dello stato di

della persona offesa; la censura difensiva, infatti, «mostra di non confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità più recente [...] secondo la quale oggetto dell'accertamento del reato è la condotta dell'autore e la sua volontà di piegare la persona offesa, proprio attraverso l'esercizio di un potere, indiscusso ed indiscutibile, capace di creare un assetto di paura perché fondato sulla violenza; tanto da rendere il comportamento della vittima – reattivo o passivo – o il suo stato di prostrazione e soggezione del tutto irrilevanti ed utili, al più, a fini descrittivi o sintomatici».

⁴⁷ Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2016, n. 18937.

⁴⁸ Nella specie, l'imputato, oltre ad aver tolto alla coniuge la procura sul conto corrente, si era reso responsabile nei suoi confronti di abusi di carattere sessuale, nonché di carattere fisico e psicologico, sottoponendo la coniuge a offese e minacce, rapporti sessuali non consenzienti e varie forme di violenza fisica.

⁴⁹ Trattasi di Cass. pen., Sez. VI, 16 novembre 2023, n. 2319 (con note di R. BARTOLI, *Reati commessi dalla vittima di tratta e stato di necessità*, in Cass. pen., n. 4/2024, p. 1209 ss.; F. DI MUZIO, *Non punibilità delle vittime di tratta per reati commessi con abuso della posizione di vulnerabilità*, in Dir. giust., n. 15/2024, p. 6 ss.; G. FAZZERI, [Stato di necessità ed interpretazione convenzionalmente conforme: la Corte di cassazione si pronuncia sulla "vittima di tratta"](#), in questa Rivista, 26 marzo 2024; P. SECHI, *Il principio di non punibilità delle vittime di tratta di esseri umani tra prescrizioni sovranazionali e lacune normative interne*, in Cass. pen., n. 11/2024, p. 3509 ss.), che ha riconosciuto l'operatività dell'art. 54 c.p. in favore delle vittime di tratta che abbiano commesso reati in stato di costrizione, così interpretando la norma in maniera conforme alle fonti di diritto internazionale che sanciscono il principio della non incriminazione dei soggetti vittime di tratta (vale a dire, in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata a Palermo nel 2003, e la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta degli esseri umani, firmata a Varsavia nel 2005), nonché alla giurisprudenza della Corte EDU, che ha ricondotto il principio all'ambito applicativo dell'art. 4 CEDU, relativo al divieto di schiavitù, servitù e lavoro forzato. Tale principio, che risponde alla logica di evitare una vittimizzazione secondaria di tali soggetti vulnerabili, deve conformare l'interpretazione dell'art. 54 c.p., che potrà essere invocato dalla vittima di tratta a condizione che il reato sia stato commesso in stretta connessione con tale condizione, come accade, ad esempio, nel caso di reati commessi per liberarsi dall'asservimento ovvero nel caso in cui i proventi del reato siano incassati dall'autore della tratta.

necessità in relazione ai reati commessi dalle vittime di tratta, produce effetti *in bonam partem*⁵⁰.

4. I limiti dell'interpretazione convenzionalmente conforme *in malam partem* dell'art. 572 c.p.

Nel contesto della «'depolarizzazione' dei centri di produzione del diritto» propria «dell'era postnazionale»⁵¹, l'interpretazione conforme svolge una funzione "relazionale", atteggiandosi a "cerniera" capace di mettere in connessione sistemi normativi distanti e sovente rispondenti a logiche e *rationes* distinte, ma uniti dalla necessità di offrire una soluzione al caso concreto⁵². Precisamente, in un sistema di fonti gerarchicamente ordinato, l'interpretazione conforme è oggetto di un'obbligazione (di mezzi) in capo all'interprete, chiamato ad estrapolare dalla disposizione un significato normativo coerente con le norme di altra fonte che si collochi, con la prima, "in uno specifico rapporto condizionante"⁵³; in tal modo, la fonte superiore, "illuminando la fonte subordinata, esprime la sua supremazia sul materiale normativo sottostante"⁵⁴.

Tale paradigma, nato con riferimento all'interpretazione delle leggi conforme a Costituzione⁵⁵, viene impiegato in relazione alla normativa eurounitaria (in particolare, quella non *self-executing*) ed alle norme contenute in convenzioni internazionali, secondo le coordinate ed i limiti scolpiti dalla Consulta nelle "sentenze gemelle" nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007⁵⁶; le quali, come noto, hanno ricostruito il rapporto tra legislazione

⁵⁰ Avverte, tuttavia, R. BARTOLI, *Reati commessi dalla vittima di tratta e stato di necessità*, cit. p. 4, circa i rischi legati all'«automatismo secondo cui in presenza di norme di favore si può sempre compiere un'interpretazione conforme andando oltre i confini tracciati dalla legge»; in particolare, sarebbe «rischiosissimo l'automatismo 'totale', che quindi non distingue tra cause di giustificazione, cause scusanti e cause di non punibilità».

⁵¹ L'espressione è di V. MANES, *Metodo e limiti dell'interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale*, in *Arch. pen.*, n. 1/2012, p. 1.

⁵² Così, E. LAMARQUE, *Le relazioni tra l'ordinamento nazionale, sovranazionale e internazionale nella tutela dei diritti*, in *Dir. pubbl.*, n. 3/2013, p. 788; analogamente, A. RUGGERI, *L'interpretazione conforme e la ricerca del "sistema di sistemi" come problema*, in A. BERNARDI (a cura di), *L'interpretazione conforme al diritto dell'unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Jovene, Napoli, 2015, p. 153 ss..

⁵³ M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. dir., Annali*, vol. IX, Milano, 2016, p. 445.

⁵⁴ Così, C. CARUSO, *Controllo di convenzionalità e interpretazione conforme: il ruolo del giudice nazionale*, in *Quest. giust.*, 2019, p. 211.

⁵⁵ Per approfondire, v., per esempio, R. BIN, *L'applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l'interpretazione conforme della Costituzione alla legge*, in Associazione dei costituzionalisti (a cura di), *La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa: Atti del XXI Convegno annuale*, Roma 27-28 ottobre 2006 - 50° anniversario della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, Jovene, Napoli, 2010, p. 221.

⁵⁶ Sulle sentenze gemelle, nell'ambito di una sconfinata letteratura, sia sufficiente il richiamo a M. CARTABIA, *Le sentenze "gemelle": diritti fondamentali, fonti, giudici*, in *Giur. cost.*, n. 5/2007, p. 3564 ss.; M. LUCIANI, *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti tra diritto italiano e diritto internazionale*, in *Corr. giur.*, n. 2/2008, p. 201 ss.; C. PINELLI, *Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa confliggenti*, in *Giur. cost.*, n. 5/2007, p. 3518 ss.; D. TEGA, *Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte 'ordinaria' a fonte 'sub-costituzionale' del diritto*, in *Quad. cost.*, n. 1/2008, p.

ordinaria e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, affermando alcuni principi estendibili anche alle altre convenzioni internazionali. Queste ultime (*rectius*, le leggi che vi hanno dato esecuzione), in virtù del richiamo contenuto nell'art. 117, co. 1, Cost., costituiscono fonte interposta tra la Costituzione e la legislazione sottostante e, come tali, vincolano il giudice interno a sondare la praticabilità di una lettura della seconda in sintonia con le norme di diritto pattizio⁵⁷.

Le sentenze gemelle hanno altresì chiarito che l'interpretazione convenzionalmente conforme soggiace ad un duplice limite: il primo (c.d. logico), insito nella stessa tecnica ermeneutica, implica che nessuna interpretazione possa manipolare l'enunciato linguistico sino a pervenire ad un'euristica *contra legem*, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere un effetto diretto alle norme convenzionali e comporterebbe come effetto la sostanziale disapplicazione della norma interna⁵⁸; il secondo limite (c.d. assiologico), invece, promana dalla gerarchia delle fonti e richiede al giudice di verificare che l'interpretazione convenzionalmente orientata non posterghi un superiore interesse di rango costituzionale⁵⁹.

Quanto alla seconda tipologia di limiti, nella materia penale viene inevitabilmente in rilievo la distinzione tra interpretazione conforme con effetti *in malam partem* ovvero *in bonam partem*, con significative divergenze in dottrina circa l'ammissibilità della prima ipotesi: invero, secondo alcune voci⁶⁰, l'interpretazione

133 ss.. Per una raccolta di contributi, v. anche il volume, a cura di C. SALAZAR - A. SPADARO, AA.VV., *Riflessioni sulle sentenze 348-349/2007 della Corte costituzionale*, Milano, 2009.

⁵⁷ Precisamente – afferma Corte cost., n. 348/2007, § 5 – solo in caso di «contrasto non risolvibile in via interpretativa tra la norma censurata e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte europea ed assunte come fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, primo comma, Cost.», può essere attivato il sindacato di legittimità costituzionale.

⁵⁸ Sui limiti logici, v. V. MANES, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, 2013, p. 56; V. NAPOLEONI, *L'onere di interpretazione conforme*, in V. MANES - V. NAPOLEONI, *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, Torino, 2019, p. 147 ss. e 155 ss.; F. VIGANÒ, *Il giudice penale e l'interpretazione conforme alle norme sovranazionali*, in P. CORSO – E. ZANETTI (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, Piacenza, 2010, p. 649.

⁵⁹ Sui limiti assiologici cfr. V. MANES, *Il giudice nel labirinto*, cit., p. 75 ss.; V. NAPOLEONI, *L'onere di interpretazione conforme*, cit., p. 157; G. SALCUNI, *L'interpretazione conforme al diritto europeo e la legittimazione democratica del giudice*, in *Leg. pen.*, 16 giugno 2016, p. 9-10; F. VIGANÒ, *Il giudice penale e l'interpretazione conforme alle norme sovranazionali*, cit., p. 661 ss..

⁶⁰ Il divieto di interpretazioni convenzionalmente orientate *in malam partem* è sostenuto, in particolare, da G. INSOLERA - V. MANES, *La sentenza della Corte di giustizia sul "falso in bilancio": un epilogo deludente?*, in *Cass. pen.*, n. 9/2005, p. 2775 ss.; V. MANES, *L'incidenza delle "decisioni quadro" sull'interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale*, in *Cass. pen.*, n. 3/2006, p. 1150 ss.; V. MANES, *Metodo e limiti dell'interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale*, cit., p. 410 ss.. In giurisprudenza, la tesi è stata sostenuta in *Cass. pen.*, S.U., 19 gennaio 2012, n. 22225, Micheli (con nota di G. LEO, *Le Sezioni Unite sulla pretesa responsabilità penale dell'acquirente finale di prodotti con marchio contraffatto*, in *Dir. pen. cont.*, 22 gennaio 2012), secondo cui «l'utilizzo della normativa sovranazionale va escluso allorquando gli esiti di una esegesi siffatta si traducano in una interpretazione *in malam partem* della fattispecie penale nazionale»; analogamente, anche *Cass. pen.*, S.U., 25 giugno 2009, n. 38691, Caruso, secondo cui «[...] l'utilizzo della normativa sovranazionale, allo scopo di integrazione di elementi normativi, va escluso allorquando – come si verificherebbe nel caso di specie – gli esiti di una esegesi siffatta si traducano in una interpretazione *in malam partem* della fattispecie penale nazionale», su cui v. V. MANES, *Nessuna interpretazione conforme al diritto*

convenzionalmente orientata non può determinare un'estensione dell'ambito applicativo di fattispecie incriminatrici, poiché un tale epilogo in senso sfavorevole al reo risulta interdetto dall'operatività del principio di legalità in tutte le sue declinazioni; secondo altra parte della dottrina⁶¹, invece, l'obbligo di interpretazione conforme potrebbe dispiegare effetti espansivi nei limitati spazi concessi dal divieto di analogia e, peraltro, con le dovute accortezze legate alla prevedibilità dell'esito interpretativo⁶².

In adesione a questo secondo indirizzo, che rinviene un condivisibile punto di equilibrio tra le esigenze di "fedeltà comunitaria" ed il rispetto delle garanzie penalistiche, risulta necessario – ai nostri fini – valutare se le condotte di violenza economica rientrano nel tenore testuale della condotta punita all'art. 572 c.p. L'operazione è tutt'altro che semplice: invero, dinanzi a "casi difficili"⁶³, costituiti da espressioni linguistiche connotate da un certo grado di indeterminatezza⁶⁴, la distinzione tra interpretazione estensiva ed analogia è alquanto complicata dalla presenza di "zone d'ombra"⁶⁵ che aprono al rischio di forme di "cripto-analogia" o "analogia occulta"⁶⁶, talvolta nascoste "nelle pieghe" dell'interpretazione comunitariamente o

comunitario con effetti in *malam partem*, in *Cass. pen.*, n. 1/2010, p. 90 ss..

⁶¹ G. VASSALLI, voce *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Dig. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, p. 317; C. SOTIS, *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Milano, 2007, p. 291 ss.; F. VIGANÒ, *L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, in M. BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, IV, Napoli, 2011, p. 2645 ss.; A. BERNARDI, *I principi di sussidiarietà e di legalità nel diritto penale europeo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 1/2012, p. 46 ss..

⁶² Secondo V. MANES, *Metodo e limiti dell'interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale*, cit., p. 26, anche a voler accedere per ipotesi alla tesi che distingue le letture meramente estensive da quelle analogiche vietate, il margine di tollerabilità dovrebbe essere segnato dalle istanze di colpevolezza individuale: solo l'interpretazione conforme "estensiva" prevedibile, e non l'interpretazione estensiva *tout court*, potrebbe al più essere ritenuta percorribile, secondo le declinazioni offerte dalla giurisprudenza di Strasburgo con riferimento alle garanzie che devono accompagnare il procedimento interpretativo.

⁶³ L'espressione è di O. DI GIOVINE, «Salti mentali» (*analogia e interpretazione nel diritto penale*), in *Quest. giust.*, n. 4/2018, p. 280, la quale definisce "casi difficili" quelli «per la cui soluzione non bastano sintassi e semantica, dovendo l'interprete elevarsi ad un secondo livello, e cioè ricorrere ad un approccio pragmatico, intendendosi per pragmatica lo studio delle relazioni fra segni e parlanti (coloro che ne fanno uso e coloro a cui sono indirizzati)».

⁶⁴ Il riferimento è ai c.d. "concetti elastici" che, pur assolvendo alla funzione di "organi respiratori" del sistema normativo, di cui permettono l'adeguamento all'evoluzione della realtà sociale, tuttavia, debbono comunque "andare incontro a precisi limiti, pena il sacrificio del principio della tassatività della fattispecie"; così G. FIANDACA, *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume. Profili penali, costituzionali e politico-criminali*, Padova, 1984, p. 86; in argomento, v. D. CASTRONUOVO, *Clausole generali e diritto penale*, in *Dir. pen. cont.* 14 novembre 2012, p. 3, il quale, parafrasando Frege, definisce le "clausole generali" come quelle «formulazioni linguistiche ellittiche e bisognose di concretizzazione» che «in funzione della loro vaghezza sembrano assimilabili a quei 'tranelli che il linguaggio' – in questo caso il linguaggio giuridico – 'dissemina sulla strada del pensiero' e che il giurista (come il logico) avrebbe il compito di 'mettere a nudo'».

⁶⁵ M. ROMANO, *Sub art. 1, Commentario sistematico del codice penale - Art. 1-84*, Milano, 2004, p. 48.

⁶⁶ Così, M. DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, n. 3/2016, p. 14, secondo cui «Il suo terreno di coltura più insidioso [per riscontrare violazioni del divieto di analogia] rimane quello delle *clausole generali* e delle *fattispecie aperte*, poco tassative. Qui per definizione il legislatore apre all'analogia non avendo compiuto scelte politiche precise: neppure si può dire, in questi casi, che sia violata dal giudice la riserva di legge o la divisione dei poteri, tanto è conclamata l'inadempienza originaria del Parlamento».

convenzionalmente conforme⁶⁷. In questi casi, il giudice può essere portato *naturaliter* ad operare un'analogia mascherata da interpretazione estensiva pur di conferire determinatezza a quella disposizione; il che avviene senza possibilità di poter smascherare siffatta operazione, considerato che interpretazione estensiva ed analogia diventano indistinguibili⁶⁸.

5. La difficile individuazione della condotta *maltrattante*.

Come anticipato, stabilire se l'operazione ermeneutica compiuta dalla Suprema Corte nel caso in esame si ponga nell'alveo di una tollerabile interpretazione estensiva ovvero sfoci in una analogia *in malam partem* è operazione alquanto complessa in ragione dell'estrema genericità che connota la condotta tipica dei maltrattamenti⁶⁹. Ed infatti l'art. 572 c.p., descrivendo quest'ultima per il tramite della riproposizione del *nomen iuris* della fattispecie, rimette *in toto* al giudice l'individuazione della condotta punibile, aprendo la strada ad interpretazioni tutt'altro che univoche e basate su giudizi soggettivi⁷⁰.

⁶⁷ Così, A. BONOMI, *Il divieto di analogia a sfavore del reo: il ruolo di un principio costituzionale che costituisce un unicum*, in *Consulta online*, 10 novembre 2021, p. 912.

⁶⁸ Con riferimento alle fattispecie "elastiche" F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, Padova, 2020, p. 60 ss., definisce "sottile o impercettibile" la linea di distinzione tra interpretazione estensiva ed analogia, al punto che può parlarsi, con riferimento a queste ipotesi, di forme di "analogia anticipata"; similmente, anche M. ZANOTTI, *Principio di determinatezza e tassatività*, in G. INSOLERA - N. MAZZACUVA - M. PAVARINI - M. ZANOTTI (a cura di), *Introduzione al sistema penale*, vol. I, Torino, 2000, p. 154, secondo cui «la prassi giurisprudenziale [...] appare assai propensa a presentare come esiti di una ammissibile interpretazione estensiva soluzioni che, viceversa, sembrano autentiche estensioni analogiche della norma. In ciò talvolta (ma non necessariamente sempre) agevolata dalla indeterminatezza dei segni linguistici utilizzati»; negli stessi termini, S. MOCCIA, *La 'promessa non mantenuta'. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001, p. 30, secondo cui «in relazione a norme redatte con scarsa determinatezza... il rischio di un'applicazione poco tassativa è alto».

⁶⁹ Sulla genericità della condotta tipica del delitto in esame concorda la dottrina pressoché unanime; in tal senso, per esempio, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, p.te sp.*, agg. da A. ROSSI, vol. I, 17ª ed., Milano, 2012, p. 719; A.M. COLACCI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, Napoli, 1963, p. 45; F. COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia*, in *Enc. Dir.*, vol. XXI, Milano, 1975, p. 229; ID., *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979, p. 87; ID., voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Milano, 1975, p. 248; M.M. CORRERA - P. MARTUCCI, *La violenza in famiglia*, Padova, 1988, p. 93; R. GIOFFREDI, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Nuovo dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1939, p. 37; F. MANTOVANI, *Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, vol. II, Milano, 1965, p. 229; A. PANNAIN, *La condotta nel delitto di maltrattamenti*, Napoli, 1964, p. 68; G. PETTENATI, *Sulla struttura del delitto di maltrattamenti in famiglia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2/1961, p. 1107; G.D. PISAPIA, *Delitti contro la famiglia*, Torino, 1953, p. 75; id., voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, p. 525.

⁷⁰ Così, R. ZANNOTTI, *I reati contro la famiglia*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2012, p. 281; secondo l'A., con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 572 c.p., sarebbe auspicabile una riformulazione più tassativa, analogamente a quanto avvenuto per il delitto di "Maltrattamento di animali" di cui all'art. 544-ter c.p.; invero, quest'ultima fattispecie, introdotta ad opera della l. del 20 luglio 2004, n. 189, si connota per una descrizione più dettagliata, punendo "chiunque, per crudeltà o necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o

In virtù della genericità del concetto di “maltrattare”, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile il reato in parola anche qualora non vi sia stato alcun atto vessatorio specifico nei confronti di uno o più componenti di un nucleo familiare, là dove essi si trovino a risentire di un generalizzato clima di violenza e tensione⁷¹; in questo senso, sarebbe preferibile richiedere, ai fini della consumazione del delitto in questione, un comportamento “specifico e determinato, tale da provocare una vera e propria degradazione, fisica o morale, della persona offesa”⁷².

Peraltro, è sempre dall’uso del lemma “maltrattamenti” al plurale, nonché dal significato che esso assume nel linguaggio comune⁷³, che si è dedotta la necessaria reiterazione degli atti maltrattanti quale requisito della fattispecie, oggi pacificamente qualificata sia in dottrina sia in giurisprudenza come reato abituale proprio: ovverosia configurabile col compimento sia di atti già di per sé penalmente illeciti, sia di comportamenti privi di autonoma rilevanza penale, purché gli stessi appaiano tra loro

a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. Dello stesso avviso, anche S. LARIZZA, *Piattaforma provvisoria per la riformulazione dell’art. 572 c.p.*, in AIPDP-DiPLaP (a cura di), *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell’AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP*, Milano, 2023, p. 633, che, pur riconoscendo la difficoltà di tipizzare la varietà di comportamenti riconducibili ai maltrattamenti, individua due strade percorribili: la prima, mantenendo il termine “maltratta”, tesa ad inserire nella parte finale della disposizione una definizione legislativa su cosa debba intendersi con tale espressione; la seconda, invece, consistente nella sostituzione di tale termine con una descrizione della condotta, facente leva sull’uso di violenza e minaccia. Concorde, con la prima delle soluzioni prospettate, anche A. ROIATI, *Note minime in tema di modifiche all’art. 572 c.p.*, in AIPDP-DiPLaP (a cura di), *La riforma dei delitti contro la persona*, cit., p. 645. In senso contrario, v. invece A. MERLI, *Contributo*, in AIPDP-DiPLaP (a cura di), *La riforma dei delitti contro la persona*, cit., p. 639, secondo cui la condotta dei maltrattamenti, pur lasciando spazi di discrezionalità ineliminabili, non pecca di determinatezza e precisione e, anzi, una sua riformulazione potrebbe mettere in discussione orientamenti giurisprudenziali consolidati; analogamente, anche A. SPENA, *Osservazioni su una possibile riforma dell’art. 572 a partire dalla piattaforma provvisoria elaborata da Silvia Larizza*, in AIPDP-DiPLaP (a cura di), *La riforma dei delitti contro la persona*, cit., p. 643, che, a fortiori, osserva che, anche a voler abbandonare la formulazione contratta presente nella norma, si finirebbe per introdurre una definizione solo apparentemente più dettagliata, in quanto fondata su elementi connotati da una strutturale vaghezza (com’è vero per l’espressione, invalsa in giurisprudenza, di “vessazioni, castighi e sofferenze”).

⁷¹ V. per esempio Cass. pen., Sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41142, secondo cui “Integra il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) anche nei confronti dei figli la condotta di colui che compie atti di violenza fisica contro la convivente, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall’entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi”.

⁷² G.D. PISAPIA, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit., p. 75.

⁷³ Così, R. ZANNOTTI, *I reati contro la famiglia*, cit., p. 284, secondo cui il carattere abituale della condotta si evince dall’impiego al plurale del termine *maltrattamenti*, che denota la necessità di una reiterazione della condotta, anche in tempi diversi, pur se intervallati da periodi di serenità, nonché dal tenore testuale dell’espressione “maltrattare” che, letteralmente, significa “trattare male”, così evocando un comportamento che si protrae nel tempo; nello stesso senso, depongono anche le peculiarità dell’oggettività giuridica tutelata: se l’oggetto di tutela è la personalità del soggetto passivo, intesa come dignità che la persona possiede all’interno del rapporto interpersonale, la lesione di tale bene non può avvenire con un unico atto, seppur grave, ma è necessaria una condotta reiterata.

collegati secondo uno svolgimento unitario e i comportamenti in sé non qualificabili come reato presentino carattere di oggettiva gravità per l'interesse tutelato⁷⁴. Secondo la prevalente dottrina, l'abitudine della condotta costituirebbe, seppur non espressa dalla norma, proprio la nota qualificante della fattispecie di maltrattamenti⁷⁵.

Ci si trova dunque al cospetto di una fattispecie che è stata riempita di significato dall'interprete, chiamato, per il tramite di una esegesi "tassativizzante", a riempire di significato quella che a tutti gli effetti si appalesa come una clausola elastica⁷⁶. E, se è vero da un lato che l'impiego di clausole generali o concetti elastici non comporta un *vulnus* del parametro costituzionale evocato là dove il recupero di tassatività sia reso possibile dalla "descrizione complessiva del fatto incriminato" avuto riguardo "alle finalità perseguite dall'incriminazione" ed al "più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca"⁷⁷; è del pari vero, dall'altro lato, che nel caso in esame il compito "ricostruttivo" dell'interprete è complicato dalla difficoltà di individuare con esattezza il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di maltrattamenti. Infatti quest'ultimo, annoverato tra i delitti contro la famiglia – e, in particolare, "contro l'assistenza familiare" (Capo IV) – è storicamente quello che ha posto le maggiori difficoltà definitorie⁷⁸.

Abbandonata la tesi che attribuiva rilevanza centrale alla protezione della famiglia nello spettro di intervento della norma incriminatrice in parola, sulla scorta della sua collocazione codicistica⁷⁹, secondo la dottrina oggi prevalente l'oggetto di

⁷⁴ Così, F. COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit., p. 248; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VII, Torino, 1984, p. 934; V. ZAGREBELSKY, *Delitti contro la famiglia*, in F. BRICOLA - Z. ZAGREBELSKY (a cura di), *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, 2ª ed., Torino, 1996, p. 512; *contra*, A. PANNAIN, *La condotta nel delitto di maltrattamenti*, p. 68 ss., secondo cui il principio di legalità imporrebbe che i singoli atti debbano sempre costituire reato. Sulla natura dell'art. 572 c.p. quale reato abituale proprio concorda anche la giurisprudenza: v., per tutti, Cass. pen., Sez. VI, 13 marzo 1987, n. 3032, secondo cui "il reato di maltrattamenti è reato abituale poiché è caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvergono la *ratio* dell'antigiuridicità penale nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo e nella persistenza dell'elemento intenzionale. Pertanto, poiché i fatti debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco di tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la consumazione del reato si perfeziona con l'ultimo di questa serie di fatti".

⁷⁵ Così, V. ZAGREBELSKY, *Delitti contro la famiglia*, cit., p. 517; G.D. PISAPIA, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit., p. 525; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, p.te sp.*, cit., p. 719; F. COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit., p. 95; G. PETTENATI, *Sulla struttura del delitto di maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 1110.

⁷⁶ D. CASTRONUOVO, *Clausole generali e diritto penale*, cit., p. 6, include il delitto di maltrattamenti tra le fattispecie di parte speciale che impiegano "clausole generali" in sede di descrizione del fatto tipico.

⁷⁷ Così, Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 5 (con nota di A. NATALINI, *Clausole generali e principio di determinatezza della norma penale*, in *Dir. giust.*, n. 5/2004, p. 34), che ha ritenuto infondata la questione di illegittimità dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (t.u. sull'immigrazione), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, nella parte in cui punisce con lo straniero che "senza giustificato motivo" si trattiene in Italia in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

⁷⁸ R. ZANNOTTI, *I reati contro la famiglia*, cit., p. 275-276.

⁷⁹ Secondo questa tesi, i maltrattamenti sarebbero puniti perché, attraverso le sofferenze inflitte ad un membro della famiglia, sarebbe turbata la famiglia stessa, nel suo ordine e nella sua saldezza; peraltro, se

tutela del delitto di cui all'art. 572 c.p. si incentra sulla personalità della vittima in senso ampio, intesa come dignità umana nell'ambito di una relazione interpersonale (coniugale, parentale, lavorativa, scolastica, ecc.) connotata da un rapporto di solidarietà e comunanza di vita⁸⁰. Significativamente, è stato sottolineato come il disvalore della condotta punita risieda nell'offesa recata alla personalità individuale nell'ambito di particolari rapporti interpersonali che, per loro natura, dovrebbero favorirne lo sviluppo e non invece danneggiarlo⁸¹. Recepito anche dalla giurisprudenza⁸², tale indirizzo non attribuisce peso dirimente alla collocazione codicistica del reato⁸³ e prende condivisibilmente le mosse da un'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie⁸⁴, per come interpretati alla luce del centrale rilievo attribuito alla persona nel disegno costituzionale e del generale dovere di solidarietà sociale sancito all'art. 2 Cost.⁸⁵.

avesse mirato in via esclusiva o principale alla tutela dell'incolumità individuale, la disposizione sarebbe stata superflua, atteso che il Titolo VII già prevede reati contro la persona, alcuni dei quali aggravati quando commessi a danno di individui appartenenti alla famiglia. Così, A.M. COLACCI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit., p. 32; T. DELOGU, *Commentario al diritto italiano della famiglia*, Diritto penale, vol. VII, in G. CIAN - G. OPPO - A. TRABUCCHI (a cura di), Padova, 1995, p. 642; R. GIOFFREDI, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit., p. 37; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., p. 926; G. PECORELLA, *Famiglia (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, p. 790; G.D. PISAPIA, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit., p. 521.

⁸⁰ Cfr. F. COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 229, il quale rileva che, in tali situazioni relazionali, il maltrattato si trova oppresso e limitato nella sua libertà fisica e morale, venendo impedito nel processo di normale espansione della sua personalità. In tal senso cfr. altresì, per esempio, S. SEMINARA, *I delitti contro la persona*, in R. BARTOLI - M. PELISSERO - S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di Parte speciale*, Torino, 2022, p. 116; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, Bologna, 2020, p. 472.

⁸¹ Così, M. DEL TUFO, *I delitti contro la famiglia*, in *Diritto penale, pt. spec.*, vol. I, in D. PULITANO (a cura di), *Tutela penale della persona*, Torino, 2019, p. 498.

⁸² Tra le altre, v. Cass. pen., Sez. II, 23 aprile 2015, n. 30934, secondo cui «è in contesti del genere che sorge la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma incriminatrice, cioè quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo: evitare cioè che la relazione costituisca al tempo stesso l'occasione e la "vittima" di assetti patologici nei rapporti interpersonali più stretti».

⁸³ Anzi, nel quadro di questo orientamento, si impone un atteggiamento critico verso la collocazione della norma che, non realizzando una protezione della famiglia in sé considerata, sembra rispondere all'ideologia dell'epoca in cui fu emanato il Codice penale, dove la famiglia costituiva un istituto dotato di rilevanza pubblicistica, meritevole di tutela contro ogni turbamento lesivo della sua saldezza ed armonia; così, G.D. PISAPIA, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit., p. 520; F. COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit., p. 107; A.M. COLACCI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit., p. 5; M.M. CORRERA - P. MARTUCCI, *La violenza in famiglia*, cit., p. 95.

⁸⁴ L'indirizzo si pone altresì in linea con l'estensione del novero dei soggetti passivi del reato, avvenuta ad opera della l. n. 172/2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote, che, oltre ad aver inasprito il trattamento sanzionatorio dello stesso, ha anche introdotto, quale soggetto passivo del reato, la persona "comunque convivente", modificando in conseguenza anche la rubrica della fattispecie (passata dalla pregressa dicitura "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" all'attuale "Maltrattamenti contro familiari e conviventi"). Peraltro, già da tempo la giurisprudenza aveva conferito rilevanza, facendo leva sull'elastico concetto di "persona della famiglia", anche alle relazioni familiari *de facto*, con ciò intendendosi non soltanto le convivenze *more uxorio*, ma anche le "strette relazioni e consuetudini di vita". Così, tra le altre, Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 2005, n. 44262; Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 21329; Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 20647.

⁸⁵ Sull'importanza e sul ruolo della "solidarietà", nonché sulle violazioni penalmente rilevanti del dovere di

Ciononostante, non mancano tuttora pronunce che, qualificando la fattispecie come plurioffensiva, continuano ad individuare quale ulteriore oggetto di tutela anche alla famiglia nella sua dimensione istituzionale⁸⁶.

Un'ulteriore, ma significativa, ambiguità del delitto in esame – verosimilmente connessa alla difficoltà di individuare precisamente l'oggetto di tutela – attiene alla sua struttura: invero, nonostante il codice disegni testualmente una fattispecie di mera condotta, la giurisprudenza talvolta richiede che la reiterazione degli atti provochi una vera e propria sofferenza fisica o morale, così introducendo un evento naturalistico non contemplato dalla fattispecie⁸⁷. A questo indirizzo interpretativo se ne contrappone in ogni caso un altro, ribadito in alcuni recenti arresti⁸⁸, secondo cui l'art. 572 c.p. delinea un reato di mera condotta, per la cui configurazione è sufficiente l'oggettiva *idoneità* del comportamento dell'agente a provocare una condizione di sofferenza psico-fisica non transitoria, la quale può anche non verificarsi; ragionando diversamente, si finirebbe per colorare il reato di una inaccettabile connotazione relativistica, legandone la configurazione alla sensibilità individuale della vittima ed alla sua capacità di resistenza psichica.

6. Osservazioni conclusive.

In definitiva, sembra che l'indirizzo ribadito con la sentenza in nota – teso ad attribuire rilevanza *ex art. 572 c.p.*, in conformità con le direttrici sovranazionali, anche a condotte di violenza economica – si ponga nel rispetto del tenore testuale della fattispecie e consenta al tempo stesso l'adeguamento della legislazione alle

solidarietà, v., per esempio, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, Milano, 2022, p. 182 ss..

⁸⁶ Così, ad esempio, Cass. pen., Sez. VI, 26 settembre 2003, n. 37019, secondo cui, nel reato di maltrattamenti, "l'oggetto giuridico non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psicologica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari"; negli stessi termini, più recentemente, Cass. pen., Sez. VI, 1° febbraio 2024, n. 17309; Sez. VI, 23 gennaio 2019, n. 4935; Sez. III, 6 novembre 2018, n. 17810; Sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 49997.

⁸⁷ Così, ad esempio, Cass. pen., Sez. VI, 19 novembre 1994, n. 3965, secondo cui "Il delitto di maltrattamenti risulta caratterizzato dalla presenza di quell'evento che più volte la giurisprudenza ha individuato nella produzione di durevoli sofferenze fisiche e morali nei confronti di una persona di famiglia o di una persona minore degli anni quattordici o di una persona sottoposta alla autorità dell'agente, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte"; conforme, Cass. pen., Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 48744. Similmente, anche Cass. pen., Sez. VI, 14 marzo 2023, n. 26218, per la quale «il delitto di maltrattamenti postula il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest'ultima. Ai fini della integrazione della fattispecie, è pertanto necessario – dal punto di vista fenomenologico – che il soggetto agente infligga abitualmente vessazioni e sofferenze fisiche o morali in danno di un altro, il quale ne rimanga succube».

⁸⁸ Così, Cass. pen., Sez. VI, 20 settembre 2023, n. 43307, con nota di A. IEVOLELLA, in *Dir. giust.*, 26 ottobre 2023; conformi, in motivazione, Cass. pen., Sez. VI, 8 marzo 2023, n. 21111, e Cass. pen., Sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 809.

trasformazioni sociali rispetto a forme di violenza domestica di cui si è acquisita consapevolezza in anni più recenti⁸⁹.

Tuttavia, tale operazione ermeneutica è senz'altro resa possibile dal genetico *deficit* di tassatività esibito dal delitto in esame, il quale – com'è stato sottolineato – si presta ad accorpare in unico *macro-contenitore* situazioni tra loro eterogenee sia per disvalore sia per diversità dei contesti di riferimento, determinando peraltro il rischio di ingiustificate disparità di trattamento⁹⁰. In questi stessi termini si era del resto espresso, in relazione all'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia, anche il *Gruppo Grevio*, il quale, con riferimento alle norme penali sostanziali preposte al contrasto della violenza domestica, osservava criticamente che “il reato di maltrattamenti, così come definito dal Codice Penale Italiano, comprende vari tipi di comportamenti e di autori di violenza [...] rendendo difficile l'individuazione delle diverse condotte indicate dalla Convenzione di Istanbul, come la violenza psicologica ed economica”⁹¹.

Ammesso e non concesso che la scarsa tassatività di una fattispecie incriminatrice possa essere compensata dall'esegesi fornita dal diritto vivente⁹², si auspica ad ogni

⁸⁹ Similmente, G. PONTEPRINO, *Maltrattamenti contro familiari e conviventi: la rilevanza penale della “violenza economica”*, cit., rileva che l'operazione ermeneutica posta in essere dalla sentenza in nota è «del tutto coerente con la *ratio* dell'incriminazione, ossia assicurare una tutela pregnante nei confronti di individui ‘che non hanno la possibilità di sottrarsi’ agli abusi di cui sono vittime in ragione del rapporto che li lega all'autore del reato».

⁹⁰ Cfr. A. ROIATI, *La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Tra interventi di riforma, incertezze interpretative e prospettive ‘de iure condendo’*, cit., p. 192; per tale ragione, l'A. condivide la proposta di riforma già avanzata dall'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale, nell'ambito della quale la fattispecie di maltrattamenti, oltre ad essere ricollocata tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale ovvero tra i delitti contro la personalità individuale, andrebbe scorporata in due distinte previsioni normative, l'una riguardante i maltrattamenti nei confronti di persone in affidamento per ragioni d'età, salute o lavoro e l'altra – rubricata, come suggerito dalla Convenzione di Istanbul, “violenza domestica” – relativa ai maltrattamenti all'interno delle mura domestiche. In tal modo, sarebbe possibile riconoscere le peculiarità dei contesti relazionali in cui hanno luogo i maltrattamenti, prevedendo un trattamento sanzionatorio più severo per il caso in cui le condotte maltrattanti avvengano all'interno delle pareti “di casa”, in ragione delle maggiori difficoltà per la vittima di sottrarsi alle sopraffazioni e alle prevaricazioni; limitatamente alla fattispecie di violenza domestica potrebbe dunque trovare rilievo l'ampia nozione di “violenza domestica” accolta dalla Convenzione di Istanbul.

⁹¹ Così, *Rapporto Grevio sull'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia*, 13 gennaio 2020, disponibile in <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2191/primo-rapporto-grevio-sullitalia-2020.pdf>, p. 29.

⁹² Sui limiti dell'argomento del “diritto vivente”, specie se impiegato in assenza di altri criteri interpretativi, si veda, per tutti, D. CASTRONUOVO, *Clausole generali e prevedibilità delle norme penali*, in *Quest. giust.*, n. 3/2018, p. 48-49, secondo cui «ammettere una capacità ‘taumaturgica’ del cd. diritto vivente, capace di superare, a mo’ di rimedio salvifico, le conclusioni ricavabili mediante gli altri canoni interpretativi, equivarrebbe – a tacer d'altro – a una vanificazione del divieto di analogia (rivolto al giudice) e, quindi, del principio tassatività quale necessaria articolazione del principio di legalità»; del resto, è proprio il ruolo centrale attribuito a tale criterio a far sì che “qualsiasi interpretazione scorretta (ad esempio, perché frutto di operazioni analogiche della giurisprudenza, o di letture che non tengano conto del criterio sistematico o di quello finalistico) potrebbe sempre ricevere una validazione postuma per la via della semplice ‘reiterazione dell'errore’”. Per tali ragioni, in prospettiva *de iure condendo*, si condivide la proposta di riforma avanzata da S. LARIZZA, *Piattaforma provvisoria per la riformulazione dell'art. 572 c.p.*, in AIPDP-DiPLaP (a cura di), *La riforma dei delitti contro la persona*, cit., p. 633, e sostenuta anche da A. ROIATI, *Note minime in tema di modifiche all'art.*

modo un consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale in esame, diretto a chiarire a quali condizioni le condotte di violenza economica possano essere valorizzate in seno all'art. 572 c.p. Finora, la Cassazione ha avuto gioco facile nel ricondurre le condotte di violenza economica al delitto in esame, atteso che il controllo economico esercitato dall'imputato non andava mai disgiunto da altre "più tradizionali" condotte maltrattanti con le quali si "saldava", ma arricchiva una materialità già di per sé completa; ed è verosimilmente per tale ragione che si spiega la disinvoltura della Corte nel ribadire una siffatta interpretazione con effetti *in malam partem*. Ciò nonostante, riconoscere rilevanza penale ad una condotta nel quadro di un reato abituale proprio implica necessariamente che quella sola condotta possa bastare, se reiterata, ad integrare il reato *de quo*.

Anche per tale ragione, occorre ribadire che non ogni comportamento socialmente percepito come violenza economica potrà assumere rilevanza *ex art.* 572 c.p., ma dovrà trattarsi di condotte qualificate, in grado di offendere, di per sé considerate, il bene giuridico protetto⁹³; dimodoché, tale operazione di "tassativizzazione" dovrà inevitabilmente passare per una precisa individuazione dell'oggettività giuridica tutelata, intorno a cui si registra tuttora una situazione di incertezza in giurisprudenza, come si è ricordato in precedenza.

In second'ordine, sarebbe auspicabile chiarire se, per integrare il delitto in esame, le condotte di violenza economica debbano produrre un effettivo stato di prostrazione psico-fisica nella persona offesa o se invece debbano essere soltanto *idonee* a cagionarlo. Come già accennato, si ritiene preferibile questa seconda opzione non solo perché più fedele al dato normativo (che, come analizzato, disegna un reato di mera condotta), ma anche perché capace di scongiurare il rischio di una deriva relativistica della tutela penale, che, altrimenti, finirebbe per dipendere dalla soggettiva capacità di resistenza della vittima anziché dall'oggettiva gravità dei comportamenti vessatori. Oltretutto, il rapporto del *Gruppo Grevio* già evidenziava, tra le criticità connesse all'applicazione dell'art. 572 c.p., la tendenza della giurisprudenza ad escludere la configurazione del reato in assenza della verifica di uno stato di sottomissione della persona offesa⁹⁴.

Da ultimo, una siffatta interpretazione "tassativizzante" non può prescindere da una corretta ricostruzione degli obblighi di incriminazione imposti dalla Convenzione di Istanbul, nell'ambito della quale, come si è visto, la violenza economica non è resa

572 c.p., in AIPDP-DiPLaP (a cura di), *La riforma dei delitti contro la persona*, cit., p. 645, tesa ad introdurre, nell'art. 572 c.p., un secondo comma recante una definizione legislativa di "maltrattamenti"; la proposta riprende la definizione, invalsa in giurisprudenza, secondo cui con tale espressione si intende «l'inflizione abituale di vessazioni, sofferenze, castighi sia fisici che psichici, tali da imporre a un'altra persona, che ne rimane succube, un regime di vita persecutorio e degradante».

⁹³ È vero che l'art. 572 c.p. è un reato abituale proprio suscettibile di essere integrato in presenza di reiterati atti anche privi di autonoma rilevanza penale, ma è necessario che «i comportamenti in sé non qualificabili come reato presentino carattere di oggettiva gravità per l'interesse tutelato»; così, V. ZAGREBELSKY, *Delitti contro la famiglia*, cit., p. 512.

⁹⁴ Così, il *Rapporto Grevio sull'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia*, cit., p. 13, il quale evidenzia che, nei casi in cui la vittima non è stata ridotta ad uno stato di sottomissione passiva a causa della violenza, dimostrando una capacità di resistere e reagire alla violenza, quest'ultima è stata ridimensionata ad una situazione di conflitto interno alla coppia, con esclusione della fattispecie di maltrattamenti.

oggetto di un autonomo obbligo di tutela penale, salvo che la stessa non si manifesti attraverso una violenza psicologica attuata mediante *minaccia* o *costrizione*⁹⁵. Ed invero, un obbligo di interpretazione convenzionalmente conforme – attuabile, come si è detto, nel rispetto del tenore testuale della fattispecie e nei limitati spazi concessi dal divieto di analogia *in malam partem* – sussiste nella misura in cui l’ordinamento debba adeguarsi ad un obbligo di criminalizzazione preesistente.

Da questo punto di vista, sarebbe opportuno richiedere – nel caso in cui, per ipotesi, ricorrano soltanto condotte di violenza economica – la verifica dell’unilaterale instaurazione, ad opera del partner economicamente forte, di un rapporto asimmetrico e squilibrato, potendosi riscontrare solo in quest’ultima eventualità una *costrizione* nel senso evocato dall’art. 33 della Convenzione di Istanbul. Per contro, ricondurre all’art. 572 c.p. condotte di violenza economica estranee alla suddetta *positive obligation*, ancorché nell’ambito di una tollerabile interpretazione estensiva, sarebbe un’operazione non coperta dall’ombrello della interpretazione convenzionalmente conforme e da scongiurare alla luce del principio di frammentarietà del diritto penale.

⁹⁵ Invero, l’art. 33 della Convenzione di Istanbul, rubricato “Violenza psicologica”, afferma che «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l’integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce».

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**